

Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2021, n. 10-3952

**Legge regionale 1/2018, articoli 10 e 33. Approvazione Schemi-tipo di Convenzione e di Statuto per la costituzione della Conferenza d'Ambito territoriale regionale per l'organizzazione delle funzioni di ambito regionale afferenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Revoca della D.G.R. 53-8664 del 29 marzo 2019.**

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che :

- la Legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle Leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7" ha disposto la riorganizzazione del sistema di *governance* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali inizialmente individuati:
  - a) in un ambito regionale, coincidente con il territorio della Regione, per le funzioni inerenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti a tecnologia complessa e le discariche, nonché le funzioni inerenti all'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata e del rifiuto organico;
  - b) in ambiti di area vasta, coincidenti con il territorio della Città di Torino, di ciascuna delle Province e della Città Metropolitana di Torino, con l'esclusione del territorio della Città di Torino, per le funzioni inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata;
- la medesima norma regionale ha previsto che i Comuni esercitassero in forma associata le funzioni di ambito di area vasta e di ambito regionale. In particolare, ha previsto che i Comuni appartenenti agli ambiti di area vasta coincidenti con il territorio della Città Metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Cuneo e Novara riorganizzassero i Consorzi di Bacino di cui alla Legge regionale 24/2002 mediante la fusione dei medesimi in un unico Consorzio per ciascuna area vasta. I Consorzi di Bacino insistenti negli ambiti di area vasta delle Province di Asti, Biella, Vercelli e del Verbano Cusio Ossola, essendo già Consorzi unici nell'area vasta di appartenenza, dovevano adeguare la Convenzione alla norma regionale ed adottare il nuovo Statuto. Le operazioni di riorganizzazione degli ambiti di area vasta dovevano compiersi entro l'11 settembre 2018;
- entro la fine del 2018 i Consorzi insistenti negli ambiti di area vasta delle Province di Asti, Biella, Vercelli e del Verbano Cusio Ossola e della Città di Torino avevano provveduto a completare l'adeguamento;
- nell'autunno del 2019, non essendo stata completata la riorganizzazione, sono stati avviati alcuni incontri di confronto con i Consorzi che non si erano ancora adeguati alle disposizioni della Legge regionale 1/2018 al fine di disporre di una ricognizione delle tematiche complesse coinvolte e delle istanze dei territori che richiedevano ulteriori approfondimenti e per giungere alla definizione di un percorso condiviso di avanzamento del processo di revisione della *governance* in materia di gestione dei rifiuti, relativamente in particolare alla costituzione dei Consorzi di Area Vasta e, di conseguenza, alla costituzione ormai urgente della Conferenza d'Ambito regionale;
- le risultanze dei suddetti incontri hanno fatto emergere la necessità di procedere ad una parziale revisione delle disposizioni normative di cui alla Legge regionale 1/2018, con riferimento in particolare alla prevista obbligatorietà della fusione dei Consorzi a livello provinciale ed alla modalità di costituzione e funzionamento della Conferenza d'Ambito regionale;
- nel marzo 2020 la Giunta regionale adottava un Disegno di Legge ampiamente condiviso con gli Enti locali con cui si provvedeva a individuare e confermare un unico ambito territoriale ottimale coincidente con il territorio della Regione per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei

rifiuti urbani e ad articolare detto ambito territoriale regionale in sub-ambiti di area vasta (delimitati da apposito allegato alla norma regionale in via di prima attuazione e “di fatto” coincidenti con il territorio dei Consorzi di Bacino di cui alla Legge regionale 24/2002) per l’organizzazione delle funzioni inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati, alla raccolta differenziata, al trasporto e all’avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata, ossia per la *governance* delle funzioni che spettavano ai Consorzi di Area Vasta;

- con la Legge regionale 16 febbraio 2021, n. 4 è stata operata la revisione della *governance* regionale in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel senso sopra descritto, assegnando ai Consorzi il termine del 30 giugno 2021 per l’adeguamento dei propri atti costitutivi e degli statuti agli atti tipo approvati con la Legge regionale 1/2018 nel testo modificato dalla Legge 4/2021, e il termine del 30 settembre 2021 per la costituzione della Conferenza d’Ambito;

- la Legge regionale 4/2021, che ha operato modifiche testuali alla Legge regionale 1/2018, ha inoltre introdotto una disposizione transitoria (l’articolo 33 bis) volta alla valutazione dell’efficienza dell’organizzazione dei sub-ambiti di area vasta, prevedendo un periodo di osservazione stabilito fino alla pubblicazione dei dati relativi alla produzione dei rifiuti e alla percentuale di raccolta differenziata riferiti all’anno 2022, al termine del quale la Giunta regionale provvederà ad individuare i Consorzi di Area Vasta che non raggiungono gli obiettivi stabiliti dalla Legge regionale e dalla norma nazionale di riferimento, e a stabilire le azioni di riorganizzazione o di efficientamento degli stessi, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta. La norma procede inoltre all’adeguamento del sistema sanzionatorio in conseguenza del rinnovato sistema territoriale di *governance*, oltre che a prevedere un nuovo obiettivo di produzione del quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato, in linea con quanto già previsto dalla pianificazione regionale pari a 126 chilogrammi anno ad abitante, da raggiungere entro il 2025;

- la novellata Legge regionale 1/2018, all’articolo 10 prevede che l’esercizio delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani inerenti all’individuazione e alla realizzazione, laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani quali individuati all’articolo 7, comma 4, L.R. 1/2018, all’avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico e all’affidamento delle attività di gestione delle discariche esaurite e adeguate ai sensi del Decreto Legislativo 36/2003, avvenga in forma associata da parte dei Consorzi di Area Vasta, dalla Città di Torino, dalla Città Metropolitana di Torino e dalle Province, attraverso una Conferenza d’Ambito che opera in nome e per conto degli enti associati, secondo modalità definite da una apposita Convenzione che la istituisce, stipulata ai sensi della normativa sull’ordinamento degli Enti locali, sulla base della Convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della L.R. 1/2018.

- l’articolo 33 della L.R. 1/2018 prevede che i Consorzi di Area Vasta di cui all’articolo 9, la Città di Torino, la Città Metropolitana di Torino e le Province provvedano a stipulare la Convenzione istitutiva della Conferenza d’Ambito per l’esercizio associato delle funzioni, sulla base della Convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare;

richiamato che la L.R. 1/2018 prevede che la Conferenza d’Ambito:

- per l’esercizio delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all’articolo 7, comma 4, sia così composta:

- a) dalle o dai Presidenti dei Consorzi di Area Vasta, che possono delegare in loro vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
- b) dalla Sindaca o dal Sindaco della Città di Torino, che può delegare in sua vece in via permanente o per la singola seduta, un membro della Giunta presieduta;
- c) dalla Sindaca o dal Sindaco della Città Metropolitana di Torino, che può delegare in sua vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del Consiglio metropolitano;

d) dalle o dai Presidenti delle Province, che possono delegare in loro vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del Consiglio provinciale;

- esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) approva il Piano d'Ambito regionale che, in coerenza con gli obiettivi, le azioni ed i criteri stabiliti dal Piano regionale, è finalizzato a programmare l'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante, ad individuare e a realizzare, laddove mancanti o carenti, gli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento, sentiti i sub-ambiti di area vasta;

b) approva il conseguente Piano finanziario, determina i costi del segmento di servizio di competenza e fornisce ai Consorzi di Area Vasta i relativi dati per la predisposizione dei piani finanziari da proporre ai Comuni;

c) definisce il modello organizzativo e individua le forme di gestione del segmento di servizio di competenza;

d) definisce la propria struttura organizzativa;

e) approva le modifiche della Convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti di area vasta, con le procedure e le maggioranze qualificate definite dalla Convenzione stessa.

f) fornisce ai Consorzi di Area Vasta indicazioni uniformi per la gestione delle raccolte in coerenza con le caratteristiche dell'impiantistica individuata ai sensi dell'articolo 7, comma 4;

g) fornisce indicazioni o linee guida per l'espletamento della funzione di controllo da parte dei Consorzi di Area Vasta che detengono partecipazioni in società in house;

h) svolge la funzione di ente territorialmente competente ai fini del governo dell'ambito secondo quanto previsto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con riferimento alla procedura di validazione del Piano economico finanziario, avvalendosi del contributo dei Consorzi di Area Vasta, secondo i criteri e le modalità (che verranno) definiti con deliberazione della Giunta regionale;

- come espressamente previsto dall'articolo 10, comma 3, nel testo vigente come novellato dalla Legge regionale 4/2021, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica per le attività connesse alle proprie funzioni;

- per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività è dotata di un'apposita struttura organizzativa, articolata qualora necessario per aree territoriali, alle dipendenze del Direttore;

premesso, inoltre, che :

- con deliberazione 29 marzo 2019, n. 53-8664 la Giunta regionale provvedeva a dare attuazione agli articoli 10 e 33 della Legge regionale 1/2018 e così ad approvare lo Schema di Convenzione-tipo per la costituzione della Conferenza d'Ambito territoriale regionale per l'organizzazione delle funzioni di ambito regionale;

- per le motivazioni sopra riportate il percorso di riorganizzazione della *governance* regionale non raggiungeva il proprio completamento mediante la costituzione della Conferenza d'Ambito e che la novellata Legge regionale 1/2018 ha ampliato il numero dei membri della Conferenza d'Ambito, ne ha variato parzialmente le funzioni ed è intervenuta prevedendo una struttura più idonea ai complessi compiti da svolgere;

dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio:

lo Schema tipo approvato con la deliberazione n. 53-8664 del 29 marzo 2019 non è più adeguato alle nuove previsioni della norma regionale e pertanto va espunto dall'ordinamento regionale unitamente alla deliberazione;

risulta altresì necessario, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della Legge regionale 1/2018, approvare un nuovo Schema di Convenzione-tipo e, data l'autonoma soggettività giuridica della Conferenza stabilita dalla norma regionale, del relativo Statuto tipo, al fine di dare attuazione alla

costituzione della Conferenza d'Ambito regionale e garantire il processo di riorganizzazione del livello di *governance*, relativo all'esercizio delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 4, della Legge regionale 1/2018, vista l'importanza e la strategicità del sistema;

dato atto, inoltre, che, a tal fine, i testi della Convenzione e del relativo Statuto, come da documentazione agli atti, sono stati dapprima trasmessi informalmente dalla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio alle Province, alla Città Metropolitana di Torino ed ai Consorzi e successivamente sono stati discussi e condivisi nell'ambito di due successivi incontri tenutisi in data 21/06/2021 e 06/07/2021;

acquisito il parere della Conferenza Regionale per l'Ambiente, di cui al D.P.G.R. n. 50 del 22 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 13 della Legge regionale 7/2012, nella seduta del 28 luglio 2021;

preso atto che

- in pendenza dell'acquisizione del parere delle competente Commissione consiliare è stato approvato in via definitiva dal Consiglio regionale nella seduta del 6 ottobre 2021 il Disegno di Legge n. 143 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021), in corso di pubblicazione;

- la predetta norma provvede a modificare l'articolo 10, comma 4, della Legge regionale 1/2018 sul punto di rappresentanza delle Province, prevedendo in particolare che la rappresentanza delle Province e delle Città Metropolitana nella Conferenza d'Ambito regionale sia determinata in proporzione alla popolazione ivi residente e non sia suddivisa in parti uguali (pari al tre per cento) come previsto inizialmente dal suddetto articolo;

acquisito il parere della competente Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della Legge regionale 1/2018, nella seduta del 14 ottobre 2021 che si è espressa favorevolmente, con esplicita indicazione di recepire quanto stabilito dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 6 ottobre 2021 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021) sul punto della rappresentanza delle Province nel testo dell'articolo 4 dello Schema tipo di Convenzione, oltre che di prevedere che per la modifica della Convenzione istitutiva non sia necessaria l'unanimità della Conferenza ma una maggioranza qualificata;

ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del documento "*Schemi-tipo di Convenzione e di Statuto per la costituzione della Conferenza d'Ambito territoriale regionale (articoli 10 e 33 della Legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1)*", reso conforme al parere della competente commissione consiliare, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

visto il Decreto Legislativo 267/2000, "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*";

visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*";

visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190*"

vista la Legge regionale n. 23/2008 "*Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*";

visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42*";

vista la Legge regionale 24 maggio 2012 n. 7 "*Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani*";

vista la Legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*”;

vista la Legge regionale 16 febbraio 2021, n. 4 “*Modifiche alla Legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7)*”.

vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

preso atto della D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 “*Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte*”;

attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, unanime, con voto espresso nei modi di Legge;

*delibera*

- di approvare, in attuazione dell’articolo 33, comma 6, della Legge regionale 1/2018, il documento “*Schemi-tipo di Convenzione e di Statuto per la costituzione della Conferenza d’Ambito territoriale regionale (articoli 10 e 33 della Legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1)*”, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

- di revocare, contestualmente, la D.G.R. n. 53-8664 del 29 marzo 2019 recante “*Approvazione dello Schema di Convenzione-tipo per la costituzione della Conferenza d’Ambito territoriale regionale per l’organizzazione delle funzioni di ambito regionale ai sensi degli artt. 10 e 33 della Legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1*”;

- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, ivi comprese, in particolare, le attività propedeutiche alla fase di attuazione della Convenzione e il supporto tecnico-giuridico per gli atti di istituzione dell’ATO regionale;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Schemi-tipo di convenzione e di Statuto per la costituzione della Conferenza d'Ambito territoriale regionale territoriale regionale (articoli 10 e 33 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1)<sup>1</sup>

Schema di CONVENZIONE-TIPO  
per la costituzione della Conferenza d'Ambito territoriale regionale  
(articoli 10 e 33 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1)

La Regione Piemonte con la legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 recante "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7*", come modificata dalla legge regionale 16 febbraio 2021, n. 4, ha disposto, al Capo III, la riorganizzazione della *governance* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani prevedendo un unico ambito regionale, articolato in sub-ambiti di area vasta delimitati dalla medesima norma in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica di cui all'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge 148/2011.

L'articolo 7 della legge regionale 1/2018 prevede in particolare la seguente suddivisione di funzioni:

- all'ambito regionale, coincidente con il territorio della Regione, sono attribuite le funzioni inerenti:
  - a) all'individuazione e alla realizzazione, laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali:
    - 1) gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti;
    - 2) gli impianti di trattamento del rifiuto organico;
    - 3) gli impianti di trattamento del rifiuto ingombrante;
    - 4) gli impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati;
    - 5) le discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
  - b) all'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico;
  - c) all'affidamento delle attività di gestione delle discariche esaurite e adeguate ai sensi del d.lgs. 36/2003.;
- ai sub-ambiti di area vasta, come delimitati e individuati dagli allegati A bis e A ter alla legge regionale 1/2018, sono attribuite le funzioni inerenti:
  - a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
  - b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;
  - c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;

---

<sup>1</sup> Il presente atto stabilisce il contenuto minimo della Convenzione per l'istituzione della Conferenza d'Ambito e dello Statuto. Gli Enti componenti la Conferenza sono invitati ad integrare il testo, qualora necessario, con ulteriori previsioni coerenti con quanto previsto dal presente atto, con la legge regionale 1/2018 e con il decreto legislativo 267/2000.

- d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante;
- e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
- f) alle strutture a servizio della raccolta differenziata.

La stessa legge regionale, all'articolo 9, ha previsto per l'esercizio delle funzioni di sub-ambito di area vasta per i comuni ivi localizzati l'esercizio associato nella forma consortile mediante riorganizzazione dei consorzi esistenti ai sensi dello stesso articolo 9 e dell'articolo 33 della l.r. 1/2018.

Per le funzioni dell'ambito regionale ha previsto, all'articolo 10, l'esercizio associato delle funzioni tra gli Enti ivi ricadenti attraverso la costituzione di una apposita Conferenza d'ambito. In particolare, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che la Conferenza d'ambito abbia personalità giuridica di diritto pubblico e sia dotata di autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica per le attività connesse alle proprie funzioni.

Ai sensi dell'articolo 33 della l.r. 1/2018 la convenzione istitutiva della Conferenza d'Ambito per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 10 è stipulata dai Consorzi di area vasta, dalla Città di Torino, dalla Città metropolitana di Torino e dalle Province sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

La convenzione, approvata secondo le predette modalità, è sottoscritta dai Presidenti dei consorzi di area vasta, dal Sindaco della Città Metropolitana, dai Presidenti delle Province e dal Sindaco della Città di Torino, a tal fine legittimati dai rispettivi organi competenti.

Tutto ciò premesso

- vista la convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. .... del ..... ai sensi degli articoli 10 e 33 comma 6 della L.R. 1/2018;

- visti i provvedimenti deliberativi di approvazione dei competenti organi provinciali/metropolitano e della Città di Torino, nonché delle assemblee dei consorzi di sub ambito di area vasta ricompresi nell'ambito territoriale ottimale regionale di cui all'articolo 10 della l.r. 1/2018;

TRA

1) Il Consorzio di area vasta ..... (C. f. n.....), con sede in....., via....., in persona del suo legale rappresentante il Presidente pro-tempore del Consorzio Sig....., nato a..... il....., domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione dell'Assemblea consortile in data..... n.....;

2) Il Consorzio di area vasta ..... (C. f. n.....), con sede in....., via....., in persona del suo legale rappresentante il Presidente pro-tempore del Consorzio Sig....., nato a..... il....., domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione dell'Assemblea consortile in data..... n.....;

3) .....

4) La Città di Torino (C.f. ....), con sede in....., via....., in persona del suo legale rappresentante il Sindaco Sig. ... , nato a..... il....., domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n.....;

5) la provincia di..... (C. f. n.....), con sede in....., via....., in persona del suo legale rappresentante il Presidente pro-tempore..... Sig....., nato a..... il....., domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con ..... in data..... n.....;

6) .....

7) la Città metropolitana di Torino (C. f. n.....), con sede in....., via....., in persona del suo legale rappresentante il Sindaco Sig. ... , nato a..... il....., domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con ..... del ... in data..... n.....

si stipula la seguente

## CONVENZIONE

### **Art. 1 (Oggetto e finalità)**

1. Gli Enti locali richiamati in premessa stipulano la presente convenzione per lo svolgimento in forma associata delle seguenti funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio inerente all'individuazione e alla realizzazione, laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani quali individuati all'articolo 7, comma 4, l.r. 1/2018, all'avvio a trattamento (recupero e/o smaltimento) dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico e all'affidamento delle attività di gestione delle discariche esaurite e adeguate ai sensi del decreto legislativo 36/2003:

- a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di rifiuti da avviare a riciclaggio, recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;
- b) elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, finalizzato all'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei servizi, alla realizzazione dei relativi impianti, compresa la programmazione dei flussi di rifiuti agli impianti;
- c) approvazione del piano finanziario relativo al piano d'ambito, volto a garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di gestione del servizio, comprensivi questi ultimi anche dei costi relativi all'esercizio delle funzioni di competenza;
- d) definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei servizi;
- e) affidamento dei servizi, conseguente alla individuazione della loro modalità di produzione;
- f) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi;
- g) ogni altra funzione attribuita dalla normativa agli enti di governo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani o ad esse conferiti dai comuni.

2. Tra gli Enti locali richiamati in premessa è istituita la Conferenza dell'Ambito territoriale ottimale regionale, di seguito denominata ..... che esercita le funzioni di cui al comma 1, così come meglio specificate all'articolo 2, in nome e per conto di tutti gli Enti ricadenti nell'ambito territoriale ottimale regionale.

### **Art. 2 (Conferenza d'Ambito: funzioni e sede)**

1. La Conferenza d'Ambito esercita le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, assicurando il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità e di separazione delle funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi.

2. In particolare, la Conferenza d'Ambito:

a) approva il piano d'ambito regionale che, in coerenza con le indicazioni e i criteri stabiliti dal piano regionale, è finalizzato a programmare l'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante, ad individuare e a realizzare, laddove mancanti o carenti, gli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento, sentiti i sub-ambiti di area vasta;

b) approva il conseguente piano finanziario, determinando i costi del segmento di servizio di competenza;

c) definisce il modello organizzativo e individua le forme di gestione del segmento di servizio di competenza;

d) definisce la propria struttura organizzativa;

e) approva le modifiche della convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti di area vasta, con le procedure e le maggioranze qualificate definite dalla convenzione stessa;

f) fornisce ai consorzi di area vasta indicazioni uniformi per la gestione delle raccolte in coerenza con le caratteristiche dell'impiantistica individuata ai sensi dell'articolo 7, comma 4;

g) fornisce indicazioni o linee guida per l'espletamento della funzione di controllo da parte dei consorzi di area vasta che detengono partecipazioni in società in house;

h) svolge la funzione di ente territorialmente competente ai fini del governo dell'ambito secondo quanto previsto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con riferimento alla procedura di validazione del piano economico finanziario, avvalendosi del contributo dei Consorzi di area vasta, secondo i criteri e le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.

3. Ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2018, la Conferenza d'Ambito ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica per le attività connesse alle proprie funzioni.

4. La Conferenza d'Ambito per l'esercizio delle sue funzioni si avvale di una apposita struttura organizzativa, che può operare anche con personale distaccato dagli enti partecipanti.

5. La Conferenza d'Ambito esercita i poteri e le facoltà di governo e coordinamento sugli impianti e sulle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi di competenza.

6. La Conferenza d'Ambito inoltre può esercitare i poteri e le facoltà del proprietario sugli impianti, sulle reti e sulle altre dotazioni destinati all'esercizio del servizio pubblico di competenza dell'ambito regionale, con le modalità previste dalla vigente normativa, agendo in nome e per conto dei soggetti proprietari. Tali disposizioni non si applicano nel caso di la proprietà dei predetti impianti, reti e altre dotazioni sia in capo a società di capitali di gestione degli stessi.

7. La sede della Conferenza d'Ambito è stabilita in .....

8. La struttura organizzativa di cui al comma 5 è collocata nella sede di cui al comma 7, e può prevedere uffici territoriali distaccati.

### **Art. 3 (Nomina degli organi)**

1. Il Presidente del Consiglio d'ambito, che riveste il ruolo di Presidente della Conferenza d'Ambito, i componenti del Consiglio d'ambito e il Revisore dei conti/Collegio dei revisori sono nominati e revocati dall'Assemblea d'Ambito.

#### **Art. 4 (Conferenza d'Ambito: Quote di partecipazione)**

1. Le quote di partecipazione alla Conferenza d'Ambito e i conseguenti diritti di voto, sono determinate:

- per il 76% in capo ai Consorzi di area vasta e alla Città di Torino e suddivise tra i medesimi in proporzione per il 65% alla popolazione residente, per il 5 % all'estensione del territorio ricompreso nell'Ambito e per il restante 30% in base ai risultati di riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati e di percentuale di raccolta differenziata raggiunti calcolati sulla base dei dati disponibili approvati dalla Regione ai sensi della DGR 15-5870 del 3 novembre 2017 secondo le specifiche modalità di calcolo definite nell'Allegato 2<sup>2</sup>;

- per il 24% in capo alle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola e alla Città metropolitana di Torino e suddivise tra le medesime in ragione della popolazione residente.

2. All'atto di sottoscrizione della presente convenzione, le quote di partecipazione degli enti, sulla base di quanto previsto al comma precedente, sono così definite:

- Consorzio .....	Quota spettante.....
- Consorzio .....	Quota spettante.....
- Città di Torino.....	Quota spettante.....
- Provincia di Alessandria	Quota spettante .....
- Provincia di Asti	Quota spettante .....
- Provincia di Biella	Quota spettante .....
- Provincia di Cuneo	Quota spettante .....
- Provincia di Novara	Quota spettante .....
- Provincia del Verbano Cusio Ossola	Quota spettante .....
- Provincia di Vercelli	Quota spettante .....
- Città Metropolitana di Torino	Quota spettante .....

3. I criteri assunti per il calcolo delle quote di partecipazione, così come specificati al comma 1, non sono soggetti a modifica.

4. Per il calcolo delle quote di partecipazione relative ai risultati di riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati e di percentuale di raccolta differenziata raggiunti all'atto di sottoscrizione della Convenzione istitutiva della Conferenza si utilizzano i dati approvati dalla Regione relativi all'anno 2019.

5. Le quote di partecipazione sono aggiornate dalla Conferenza d'Ambito tenuto conto delle variazioni intervenute nella popolazione residente, nel territorio di riferimento, delle variazioni dei risultati di riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati e di percentuale di raccolta differenziata raggiunti, mediante una revisione da effettuare ogni tre anni senza effetti retroattivi e comunicata ad ogni Ente partecipante.

#### **Art. 5 (Obblighi e garanzie)**

---

<sup>2</sup> La norma regionale richiede che nel fissare le quote di partecipazione si tenga conto della necessità di rappresentare equamente le diverse esigenze del territorio.

1. Gli Enti associati sono tenuti a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni della Conferenza d'Ambito, alle previsioni del piano d'ambito e del piano finanziario, al Piano regionale di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento agli atti volti ad individuare e a realizzare, laddove mancanti o carenti, gli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento.

2. Agli Enti Locali partecipanti è garantita un'esauriente informazione in merito al funzionamento e ai programmi della Conferenza d'Ambito, nonché idonee forme di consultazione e la facoltà di sottoporre alla Conferenza proposte e pareri su situazioni e interventi.

3. La Conferenza d'Ambito, ai fini dell'approvazione definitiva da parte dell'Autorità Arera, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del/i piano/i economico/i finanziario/i e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

4. Gli enti associati corrispondono alla Conferenza d'Ambito le risorse finanziarie necessarie all'espletamento delle funzioni di competenza relative alla gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, mediante pagamenti semestrali, nella misura e con le modalità stabilite annualmente dall'Assemblea d'Ambito, in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di esercizio. Le spese di funzionamento costituiscono una componente di costo della tariffa del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Le Province e la Città Metropolitana di Torino partecipano alle suddette spese nella misura massima del 10%. La ripartizione delle spese tra le medesime avviene in base alla popolazione residente in ciascuna di esse.

#### **Art. 6 (Pubblicità degli atti deliberativi)**

1. Le deliberazioni della Conferenza d'ambito sono pubblicate per quindici giorni sull'albo pretorio telematico dalla stessa istituito, nonché richiamate tramite collegamento nei siti istituzionali degli enti componenti la conferenza.

#### **Art. 7 (Patrimonio e rapporti finanziari)**

1. Il patrimonio della Conferenza d'ambito è costituito dai beni che saranno identificati a seguito degli adempimenti di cui all'articolo 33 della l.r. 1/2018 riferibili alle funzioni di ambito regionale, nonché dalle successive acquisizioni e trasferimenti.

2. Ove non siano conferiti in proprietà alla Conferenza d'ambito, i beni immobili, i beni mobili registrati e i beni mobili utilizzati per lo svolgimento delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani del segmento di competenza, appartenenti agli Enti convenzionati, sono messi a disposizione della Conferenza d'Ambito, che li utilizza per lo svolgimento delle proprie funzioni.

#### **Art. 8 (Successione e altri rapporti patrimoniali e giuridici)**

1. La Conferenza d'Ambito succede nei rapporti giuridici attivi e passivi riferibili alle funzioni d'ambito di cui alla l.r. 1/2018, esistenti con soggetti terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc) nonché quelli con il personale in servizio presso le associazioni d'ambito nominativamente indicato nell'Allegato 3, con le modalità e tempistiche da definirsi in sede di assemblea d'ambito.

2. La Conferenza d'Ambito succede altresì nei rapporti giuridici riferibili alle funzioni di ambito regionale come stabilite dagli articoli 7, comma 1, lettera a) e 10 della l.r. 1/2018 eventualmente residuati in capo ai Consorzi di area vasta o ad altri enti, ivi compresi quelli relativi al personale dipendente dedicato alle funzioni trasferite.

3. Resta fermo che le obbligazioni oggetto di mutui già contratti e le entrate della gestione degli impianti tecnologici già esistenti, spettano al soggetto proprietario degli stessi, sia esso il singolo comune, il Consorzio di area vasta o la società di capitali, fatto salvo diverso accordo tra le parti formalizzato nel Contratto di Servizio stipulato tra la Conferenza d'Ambito ed il gestore affidatario.

### **Art. 9 (Modifiche della Convenzione)**

1. Eventuali modifiche della presente Convenzione, per quanto non in contrasto con la legge regionale e con il contenuto della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale, potranno essere proposte dalla Conferenza d'Ambito o dagli Enti locali partecipanti in numero tale da rappresentare almeno il ..... % delle quote di rappresentatività.

2. Le modifiche sono approvate dalla Conferenza a maggioranza qualificata del ... e ratificate dagli organi competenti degli Enti locali che costituiscono la Conferenza d'Ambito.

3. L'aggiornamento delle quote di partecipazione di cui all'articolo 4, comma 5 non costituisce modifica alla presente Convenzione, non richiede ratifica da parte dei competenti organi degli Enti locali che costituiscono la Conferenza d'Ambito.

### **Art. 10 (Durata e scioglimento)**

1. La presente Convenzione ha durata di ....<sup>3</sup> anni a decorrere dalla sottoscrizione, fermo restando il vincolo di cooperazione obbligatoria previsto dalla legge.

2. In attuazione del vincolo di cooperazione obbligatoria previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, la Convenzione può essere prorogata per uguale periodo, con deliberazione assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per la modifica della Convenzione. In ogni caso le funzioni attribuite alla Conferenza si intendono prorogate fino alla approvazione di una nuova convenzione.

### **Art. 11 (Atti fondamentali)**

1. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea d'Ambito e comunicati agli associati:

- il piano d'Ambito regionale che, in coerenza con gli obiettivi, le azioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale, è finalizzato a programmare l'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante, ad individuare e a realizzare, laddove mancanti o carenti, gli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento;

- gli aggiornamenti annuali del piano d'Ambito di cui sopra;

- la definizione del modello organizzativo e l'individuazione delle forme di gestione del segmento di servizio di competenza, il disciplinare dei rapporti con i gestori, la definizione delle forme di gestione operativa degli impianti;

- la disciplina generale delle tariffe di conferimento agli impianti;

- la definizione della propria struttura organizzativa;

---

<sup>3</sup> Si suggerisce un minimo di venti anni

- l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio comune, i bilanci e il conto consuntivo, nonché i regolamenti della Conferenza d'ambito, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.

### **Art. 12 (Disposizioni transitorie)<sup>4</sup>**

1. In prima attuazione e per il tempo necessario all'organizzazione della relativa struttura amministrativa, contabile e tecnica e per lo svolgimento degli adempimenti e delle comunicazioni conseguenti alla costituzione dell'Ente, la Conferenza d'ambito, senza ulteriori oneri, si avvale degli uffici, delle dotazioni e della Tesoreria dell'Associazione d'ambito torinese per il governo dei rifiuti ATO-R.

2. ...

### **Art. 13 (Disposizioni finali)**

1. La prima riunione dell'Assemblea d'Ambito è convocata, entro trenta/quarantacinque giorni dalla stipula della presente convenzione, dal Presidente del Consorzio di Area Vasta con la maggior popolazione residente, per la nomina degli organi dell'ente, che la presiede sino all'elezione del Presidente dell'Assemblea.

2. Al fine di garantire l'immediata operatività della Conferenza d'ambito, con particolare riferimento alla gestione del personale transitato e alle spese obbligatorie, è istituito un fondo dotazione iniziale pari a ... euro abitante residente. I Consorzi di area vasta e la Città di Torino corrispondono la somma di spettanza all'atto della sottoscrizione della Convenzione. Tale fondo può essere costituito inoltre mediante trasferimento pro quota di eventuale avanzo di amministrazione delle associazioni d'ambito in liquidazione.

3. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali.

4. Il presente atto, è esente da bollo ai sensi dell'articolo 16, Tab. B, del d.p.r. 26 aprile 1972, n. 642.

5. Al presente atto si allegano per farne parte integrante e sostanziale i sotto elencati documenti:

- Allegato 1. Elenco degli enti associati;
- Allegato 2. Modalità di calcolo della quota di partecipazione riferita ai risultati di riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati e di percentuale di raccolta differenziata raggiunti;
- Allegato 3. Elenco personale transitato.

---

<sup>4</sup> Gli Enti sottoscrittori della Conferenza possono introdurre ulteriori disposizioni eventualmente necessarie nel periodo transitorio di prima attivazione della Conferenza stessa.

## Schema di STATUTO TIPO

### SOMMARIO

#### TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 - Denominazione e sede
- Art. 2 - Natura e oggetto
- Art. 3 - Competenza
- Art. 4 - Qualità di associato
- Art. 5 - Programmazione
- Art. 6 - Funzione regolamentare e tariffe
- Art. 7 - Norma di rinvio

#### TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

- Art. 8 - Informazione
- Art. 9 - Accesso, partecipazione e azione popolare
- Art. 10 - Contratto di servizio e garanzie
- Art. 11 - Rapporti con associazioni ed istituzioni

#### TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

- Art. 12 - Organi del Consorzio
- Capo I - Assemblea
- Art. 13 - Funzioni
- Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea
- Art. 15 - Sessioni, sedute e funzionamento
- Art. 16 - Composizione dell'Assemblea
- Art. 17 - Presidente della Conferenza
- Capo II - Consiglio d'Amministrazione
- Art. 18 - Funzioni
- Art. 19 - Convocazione e funzionamento
- Art. 20 - Composizione e nomina
- Art. 21 - Scioglimento, decadenza e sostituzioni
- Capo III - Presidente del Consorzio
- Art. 22 - Funzioni
- Art. 23 - Elezione
- Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti

Art. 24 - Revisore dei conti. Funzioni

Capo V - Struttura organizzativa e personale

Art. 25 - Struttura organizzativa

Art. 26 - Direttore

Art. 27 - Segretario della Conferenza d'ambito e personale

#### TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 28 - Gestione economico-finanziaria e contabile

Art. 29 - Investimenti e contratti

Art. 30 - Disposizioni finali

#### TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

##### Art. 1 (Denominazione e sede)

1. È costituita ai sensi degli articoli 10 e 33 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 la Conferenza d'ambito territoriale ottimale regionale, di seguito denominata .....  
.....siglabile "..... .."
2. La Conferenza d'Ambito ha sede legale in ..... via .....
3. Le variazioni di denominazione della Conferenza d'Ambito e di cambiamento di sede, anche con trasferimento in altro comune, sono deliberate dall'Assemblea d'ambito.

##### Art. 2 (Natura e oggetto)

1. La Conferenza d'Ambito ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica per le attività connesse alle proprie funzioni ai sensi della legge regionale 1/2018 ; ad essa sono imputati tutti i rapporti giuridici conseguenti all'esercizio delle funzioni da parte dei propri organi e del Direttore.
2. La Conferenza d'Ambito svolge tutte le funzioni di governo dell'ambito territoriale ottimale regionale relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore e al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (di seguito denominato Piano regionale).
3. La Conferenza d'Ambito svolge le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di cui all'articolo 8, comma 1 della l.r. 1/2018 inerenti all'individuazione e alla realizzazione, laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani quali individuati all'articolo 7, comma 4, l.r. 1/2018, all'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico e all'affidamento delle attività di gestione delle discariche esaurite e adeguate ai sensi del decreto legislativo 36/2003.

### Art. 3 (Competenza )

1. La Conferenza d'Ambito esercita le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, assicurando il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità e di separazione delle funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi.

2. Persegue, nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di governo e coordinamento degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all'esercizio del segmento di competenza del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

3. In particolare la Conferenza d'Ambito:

a) approva il piano d'ambito regionale che, in coerenza con le indicazioni e i criteri stabiliti dal piano regionale, è finalizzato a programmare l'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante, ad individuare e a realizzare, laddove mancanti o carenti, gli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento, sentiti i sub-ambiti di area vasta;

b) approva il conseguente piano finanziario, determinando i costi del segmento di servizio di competenza;

c) definisce il modello organizzativo e individua le forme di gestione del segmento di servizio di competenza;

d) definisce la propria struttura organizzativa;

e) fornisce ai consorzi di area vasta indicazioni uniformi per la gestione delle raccolte in coerenza con le caratteristiche dell'impiantistica individuata ai sensi dell'articolo 7, comma 4 della L.R.1/2018 ;

f) fornisce indicazioni o linee guida per l'espletamento della funzione di controllo da parte dei consorzi di area vasta che detengono partecipazioni in società in house;

g) svolge la funzione di ente territorialmente competente ai fini del governo dell'ambito secondo quanto previsto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con riferimento alla procedura di validazione del piano economico finanziario, avvalendosi del contributo dei Consorzi di area vasta, secondo i criteri e le modalità (che verranno) definiti con deliberazione della Giunta regionale.

4. La Conferenza d'Ambito esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

5. La Conferenza d'Ambito esercita i poteri e le facoltà di governo e coordinamento sugli impianti e sulle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi di competenza.

6. La Conferenza d'Ambito inoltre può esercitare i poteri e le facoltà del proprietario sugli impianti, sulle reti e sulle altre dotazioni destinati all'esercizio del servizio pubblico di competenza dell'ambito regionale, con le modalità previste dalla vigente normativa, agendo in nome e per conto dei soggetti proprietari. Tali disposizioni non si applicano nel caso di la proprietà dei predetti impianti, reti e altre dotazioni sia in capo a società di capitali di gestione degli stessi.

#### Art 4 (Qualità di associato)

1. Ciascun ente associato partecipa ed è responsabile della gestione della Conferenza ed esercita l'effettiva potestà d'intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea della Conferenza d'ambito in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
2. Le quote di partecipazione sono aggiornate dall'Assemblea d'Ambito, su proposta del Consiglio d'ambito di cui all'art. 18, per il caso in cui si verificano recessi, fusioni tra Consorzi di area vasta o nuove adesioni alla Conferenza. Le quote di partecipazione sono altresì aggiornate dalla Conferenza d'ambito per effetto e in ragione della verifica triennale delle variazioni dei dati che rappresentano la base di calcolo della popolazione residente e del territorio e in ragione delle variazioni dei dati che rappresentano la base di calcolo dei risultati di riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati e di percentuale di raccolta differenziata raggiunti.
3. Con il permanere del vincolo di legge che prevede l'adesione obbligatoria alla Conferenza d'ambito, il recesso o l'adesione alla Conferenza d'ambito sono previsti solo per quei Consorzi di area vasta che si sono accorpati ai sensi degli articoli 9, comma 7 e 33 bis della legge regionale 1/2018.

#### Art. 5 (Programmazione)

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dalla Conferenza d'ambito, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti e nel Piano regionale, trovano adeguato sviluppo nel piano d'ambito, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.
2. Il piano d'ambito, in coerenza con gli obiettivi, le azioni ed i criteri stabiliti dal Piano regionale, è finalizzato a programmare l'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante, ad individuare e a realizzare, laddove mancanti o carenti, gli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento.
3. La Conferenza d'ambito nei propri atti di pianificazione e programmazione persegue il mantenimento delle esperienze virtuose del territorio e, nella verifica della sostenibilità economica del parco impiantistico presente o atteso, valuta con particolare attenzione tali esperienze anche in funzione del principio di prossimità e delle garanzie che le stesse sono in grado di fornire in situazioni emergenziali.
4. Il piano d'ambito è proposto dal Consiglio d'ambito e adottato ed approvato dalla Conferenza d'ambito, secondo le modalità stabilite dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 7/2012 a seguito della verifica di coerenza con la pianificazione regionale di settore.

#### Art. 6 (Funzione regolamentare e tariffe)

1. La potestà regolamentare è esercitata dalla Conferenza d'ambito nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, nelle sue materie di competenza e per le sue funzioni di governo e coordinamento dei servizi.
2. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo della Conferenza d'ambito dopo l'adozione della deliberazione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni stesse, nonché per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione adottata è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
3. La Conferenza d'ambito stabilisce le tariffe di conferimento dei rifiuti agli impianti a tecnologia complessa individuati a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in

ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento., in osservanza delle disposizioni fornite in proposito dall'Autorità di regolazione ARERA .

#### Art. 7 (Norma di rinvio)

1. Il patrimonio, la successione, la durata e lo scioglimento della Conferenza d'ambito sono disciplinati dalla convenzione.

### TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

#### Art. 8 (Informazione)

1. La Conferenza d'ambito assicura la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, secondo le attuali tecniche di comunicazione.

2. Durante il mandato o l'incarico, i componenti del Consiglio d'ambito comunicano al Responsabile della Trasparenza i redditi e le proprietà immobiliari ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione.

3. Gli atti degli organi dell'ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con la pubblicazione nell'Albo Pretorio del sito della Conferenza d'ambito.

#### Art. 9 (Accesso, partecipazione e azione popolare)

1. L'accesso, la partecipazione e l'azione popolare sono disciplinati dalle norme sull'attività del comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento della Conferenza.

#### Art. 10 (Contratto di servizio e garanzie)

1. Il contratto di servizio deve prevedere l'obbligo del gestore di verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio, riferendo alla Conferenza i risultati e le relative procedure.

2. Nell'ambito del rapporto tra Conferenza d'ambito e gestore del servizio il contratto di servizio deve contenere una regolamentazione dettagliata circa le modalità di prestazione del servizio stesso.

3. Il contratto di servizio con il gestore prevede l'emanazione di una Carta dei servizi, che lo impegna ad erogare le prestazioni secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti ed osservando gli standard definiti dalle norme e dagli atti di programmazione, ad assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta, nonché a fornire agli utenti informazioni periodiche circa il livello di raggiungimento degli obiettivi posti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali.

4. I Consorzi associati possono presentare proposte di modifica, o integrazione, della Carta dei servizi, a tutela degli utenti delle gestioni nel loro territorio, ivi compresa l'individuazione di clausole penali a carico del soggetto gestore per inesatto, o ritardato, adempimento.

#### Art. 11 (Rapporti con associazioni ed istituzioni)

1. La Conferenza d'ambito collabora con i Consorzi di area vasta, con le Province e la Città metropolitana di Torino nella gestione dei rapporti con le associazioni e le altre istituzioni del territorio allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi del segmento di propria competenza. Nello stesso modo cura i rapporti con le istituzioni

scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali della Conferenza e le migliori modalità di funzionamento del segmento di servizio di competenza.

### TITOLO III - DELLA STRUTTURA DELLA CONFERENZA D'AMBITO

#### Art. 12 (Organi della Conferenza d'ambito)

1. Sono organi dell'ente: l'Assemblea d'Ambito di tutti gli enti associati, il Consiglio d'ambito, il Presidente del Consiglio d'ambito, che riveste il ruolo di Presidente della Conferenza d'Ambito, il Revisore dei conti/Collegio dei revisori.
2. L'azione di responsabilità contro i Consiglieri d'Ambito e il Presidente è promossa a seguito di deliberazione motivata dell'Assemblea d'Ambito.

#### Capo I – Assemblea d'Ambito

##### Art. 13 (Funzioni)

1. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea d'Ambito e comunicati agli enti associati lo Statuto e le sue modificazioni, il piano d'ambito, la disciplina generale delle tariffe di conferimento agli impianti, in osservanza delle disposizioni fornite in proposito dall'Autorità di regolazione ARERA, la definizione del modello organizzativo e l'individuazione delle forme di gestione del segmento di servizio di competenza ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento delle quote di partecipazione alla Conferenza d'ambito, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio dell'ente, i bilanci e il conto consuntivo della Conferenza d'ambito, i piani finanziari, nonché i regolamenti della Conferenza d'ambito, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.
2. L'Assemblea d'Ambito elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice presidente, determina le eventuali indennità, nomina e revoca il Presidente della Conferenza d'ambito, i componenti del Consiglio d'ambito e il Revisore dei conti/Collegio dei revisori, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Conferenza d'ambito presso terzi.

##### Art. 14 (Convocazione della Conferenza)

1. L'Assemblea d'Ambito è convocata e presieduta dal suo Presidente, che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea d'Ambito è altresì convocata dal suo Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno ..... delle quote sociali, ovvero da almeno due componenti il Consiglio d'ambito, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.
3. Ogni convocazione avviene mediante avviso di convocazione, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e deve essere recapitato ai componenti almeno quindici giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie, sette giorni prima nelle sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente.
4. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere data notizia pubblica della riunione con avviso da pubblicarsi nell'apposito albo pretorio del sito della Conferenza d'ambito e su quello degli enti associati. Presso la segreteria della Conferenza d'ambito

devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea d'Ambito.

5. In carenza del Presidente, l'Assemblea d'Ambito è convocata e presieduta, secondo le regole sopra indicate, dal Vice Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal componente più anziano d'età.

#### Art. 15 (Sessioni, sedute e funzionamento)

1. L'Assemblea d'Ambito si riunisce almeno due volte all'anno in sessione ordinaria per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed ogni volta che si renda necessario per la deliberazione di argomenti attinenti alle proprie funzioni.

2. Per la regolare costituzione di ogni convocazione dell'Assemblea d'Ambito è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno 2/3 dei componenti che rappresentino non meno dei 2/3 di tutte le quote di partecipazione degli enti associati; in seconda convocazione la presenza di almeno 3/5 dei componenti che rappresentino la maggioranza di tutte le quote di partecipazione degli enti associati.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea d'Ambito sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.

4. L'Assemblea d'Ambito delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti presenti che rappresentino non meno dei 2/3 delle quote di partecipazione dei presenti sulle seguenti materie:

a) nomina del Presidente e dei Consiglieri d'ambito;

b) approvazione del piano d'ambito;

c) modifica dello Statuto

d) aggiornamento delle quote di partecipazione alla Conferenza d'ambito

e) determinazione dei costi dei segmenti del servizio di competenza;

f) disciplina generale delle tariffe di conferimento dei rifiuti agli impianti a tecnologia complessa individuati a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, in osservanza delle disposizioni fornite in proposito dall'Autorità di regolazione Arera.

5. Le modifiche alla Convenzione sono deliberate con la maggioranza e secondo le modalità definite all'articolo 9 della medesima Convenzione .

6. Alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme previste per le deliberazioni del consiglio comunale, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto.

7. Gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, agli enti associati entro 10 giorni dalla data di adozione.

8. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario della Conferenza d'ambito, il quale cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.

9. Le sedute dell'Assemblea possono essere svolte in modalità telematica.

10. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.

#### Art. 16 (Composizione dell'Assemblea d'Ambito)

1. L'Assemblea d'Ambito è composta:

- a) dalle o dai presidenti dei consorzi di area vasta, che possono delegare in loro vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio di amministrazione del consorzio;
  - b) dalla sindaca o dal sindaco della Città di Torino, che può delegare in sua vece in via permanente o per la singola seduta, un membro della giunta presieduta;
  - c) dalla sindaca o dal sindaco della Città metropolitana di Torino, che può delegare in sua vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio metropolitano;
  - d) dalle o dai presidenti delle province, che possono delegare in loro vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio provinciale.
2. I rappresentanti durano in carica quali componenti dell'Assemblea fino allo scadere del loro mandato elettorale.
  3. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione, o sospensione, dei componenti della Conferenza sono disciplinate dalla legge.

#### Art. 17 (Presidente dell'Assemblea d'Ambito)

1. Il Presidente dell'Assemblea d'Ambito presiede l'Assemblea e ne firma le deliberazioni ed i verbali delle sedute, nonché compie tutti gli atti che gli sono demandati dalle leggi, dal presente Statuto, dai regolamenti della Conferenza d'ambito, o da deliberazioni dell'Assemblea.
2. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, o impedimento, sono assolte dal Vice Presidente. Qualora sia assente, o impedito, anche il Vice Presidente, lo sostituisce il componente dell'Assemblea più anziano in età.

#### Capo II - Consiglio d'ambito

##### Art. 18 (Funzioni)

1. Il Consiglio d'ambito è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall'Assemblea d'Ambito; ad esso spettano tutti i compiti di governo non attribuiti ad altri organi dell'ente, ivi compresa la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili degli uffici e dei servizi.

##### Art. 19 (Convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio d'ambito è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
2. Il Consiglio d'ambito è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente.
3. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, che li redige e ne cura la trasmissione al Presidente dell'Assemblea d'Ambito, nonché la pubblicazione sull'albo attivato sul sito ufficiale della Conferenza d'ambito. Ciascun componente del Consiglio d'ambito ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto.
4. Le riunioni del Consiglio d'ambito non sono pubbliche; ad esse tuttavia interviene il Segretario con funzione consultiva. Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni o notizie.

## Art. 20 (Composizione e nomina)

1. Il Consiglio d'ambito è costituito dal Presidente e da n..... (non inferiore a due e non superiore a quattro) Consiglieri nominati, per un quinquennio, dall'Assemblea d'Ambito per appello nominale.
2. Il Presidente del Consiglio d'ambito e gli altri componenti il Consiglio d'ambito sono nominati con due successive votazioni. Per la nomina dei Consiglieri spetta a ciascun componente dell'Assemblea d'Ambito un numero di preferenze pari ai componenti da eleggere con le maggioranze di cui all'art. 15 comma 4.
3. I Consiglieri sono nominati, subito dopo la nomina, ai sensi del successivo art. 23, del Presidente della Conferenza d'ambito, con le maggioranze di cui all'art. 15 comma 4. Dopo due infruttuose votazioni si procede al ballottaggio tra i non eletti che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione, sino al doppio dei posti da Consigliere ancora vacanti.
4. L'elenco dei candidati alla nomina nel Consiglio d'Ambito è formato sulla base di un avviso pubblico, approvato dall'Assemblea d'Ambito.
5. I candidati debbono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e possedere una competenza, professionalità, o esperienza tecnica, o amministrativa.
6. Le proposte di nomina dei Consiglieri non possono essere prese in considerazione ove non siano corredate dalla dichiarazione, tramite curricula, dei titoli e requisiti sopra previsti, di cui l'Assemblea prende atto con apposita deliberazione prima della votazione di nomina. I curricula sono resi pubblici.
7. Non possono far parte del Consiglio d'ambito i componenti dell'Assemblea, coloro che hanno lite pendente con la Conferenza d'ambito, nonché i titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza di imprese esercenti attività concorrenti, o comunque connesse ai servizi esercitati dalla Conferenza d'ambito, o interessate agli stessi.

## Art. 21 (Scioglimento, decadenza e sostituzioni)

1. Entro la scadenza del mandato l'Assemblea d'Ambito provvede alla ricostituzione del Consiglio d'ambito. In mancanza i consiglieri restano in carica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi d'indifferibilità e urgenza.
2. Nel caso in cui l'Assemblea d'Ambito non proceda alla ricostituzione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell'Assemblea d'Ambito, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.
3. In mancanza di ricostituzione, il Consiglio d'ambito decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.
4. Nei casi in cui il Consiglio d'ambito non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi della Conferenza d'ambito, la l'Assemblea d'Ambito, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione del medesimo entro i quarantacinque giorni successivi.
5. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio d'ambito decadono dalla propria carica per deliberazione adottata dall'Assemblea d'Ambito.
6. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del Consiglio d'ambito, l'Assemblea d'Ambito provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla

vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

### Capo III - Presidente

#### Art. 22 (Funzioni)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Conferenza d'ambito, presiede il Consiglio d'ambito, sovrintende agli uffici ed ai servizi e, su proposta del Consiglio d'ambito, nomina e revoca il Segretario della Conferenza d'Ambito secondo le disposizioni di legge previste dall'ordinamento delle autonomie locali, attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza.
2. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea d'Ambito, dei rappresentanti della Conferenza d'ambito presso enti, aziende e società, salvo che la legge riservi tali poteri all'Assemblea. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
3. Il Presidente partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea d'Ambito, nonché svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

#### Art. 23 (Nomina)

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea d'Ambito, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti presenti che rappresentino non meno dei 2/3 delle quote di partecipazione dei presenti; dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione.
2. Il Presidente nomina vicepresidente un Consigliere d'ambito, che lo sostituisce in caso di propria assenza o impedimento. Qualora sia assente, o impedito, anche il vicepresidente lo sostituisce il consigliere più anziano d'età.
3. Della nomina del vicepresidente è data comunicazione ai consiglieri d'ambito e all'Assemblea nella prima seduta.

### Capo IV – Revisore dei conti/Collegio dei revisori.

#### Art. 24 (Revisore dei conti/Collegio dei revisori. Funzioni)

1. Il Revisore dei conti/Collegio dei revisori è organo interno di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, nominato per un triennio.
2. Il Revisore dei conti/Collegio dei revisori presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e presenza all'apposita seduta dell'Assemblea d'Ambito, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. Il Revisore dei conti/Collegio dei revisori può essere sentito dal Consiglio d'ambito e dall'Assemblea d'Ambito in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione. Qualora un membro dell'Assemblea d'Ambito muova rilievi sulla gestione dell'ente, il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.
4. Al Revisore dei conti/Collegio dei revisori si applicano le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

## Capo V - Struttura organizzativa e personale.

### Art. 25 (Struttura organizzativa)

1. Ai sensi dell'articolo 10 delle l.r. 1/2018, la Conferenza d'ambito per l'espletamento dell'insieme dei compiti operativi affidatigli, è dotata di una struttura organizzativa, articolata qualora necessario anche per articolazioni territoriali, alle dipendenze del Direttore in cui confluisce il personale transitato alla Conferenza d'Ambito per effetto della legge regionale 1/2018 e della Convenzione istitutiva. Il regolamento di organizzazione definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica della Conferenza d'ambito.

2. La Conferenza può inoltre avvalersi, senza ulteriori oneri, di uffici e servizi degli Enti locali, messi a disposizione tramite convenzione.

3. Alla struttura organizzativa, compete:

a) la predisposizione degli atti della Conferenza d'ambito, nonché effettuazione delle ricognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata;

b) l'esecuzione delle deliberazioni degli organi della Conferenza d'ambito ed in particolare del programma degli interventi;

c) il compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione del servizio, compresa la stipula del contratto di servizio con i gestori;

d) il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del segmento di servizio di competenza;

e) la predisposizione di capitolati-tipo per gli affidamenti dei servizi della raccolta differenziata, della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, della gestione delle strutture a servizio della raccolta differenziata, trasporto e avvio a trattamento delle raccolte differenziate a supporto delle attività dei consorzi di area vasta;

f) lo svolgimento delle attività operative, tecniche e gestionali, per l'effettivo esercizio della funzione di ente di governo d'ambito come prevista dall'ARERA, secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale;

g) lo svolgimento, su richiesta dei consorzi d'area vasta, delle funzioni di centrale di committenza per la gestione degli appalti;

h) ogni altra attività attribuita dalla Conferenza d'Ambito.

4. Ai fini del controllo di cui alla lettera d) del comma 3, gli uffici della Conferenza d'Ambito intervengono tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore del servizio. A tal fine hanno facoltà di accesso agli impianti e alle infrastrutture del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche nelle fasi di costruzione.

5. L'Assemblea d'Ambito stabilisce con proprio atto generale l'organizzazione della struttura cui demandare ogni atto di propria competenza, ivi compresi gli atti istruttori e di esecuzione delle decisioni dell'Assemblea, e/o individua uffici tra gli enti locali appartenenti alla stessa, qualora necessario. L'atto generale di organizzazione definisce le professionalità necessarie all'esercizio delle finalità istituzionali della Conferenza, la relativa pianta organica e l'articolazione degli uffici, nonché le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica.

6. Nel caso in cui la Conferenza d'ambito si organizzi anche con uffici decentrati, l'atto di cui al comma precedente, indica i compiti che sono a questi attribuiti, distinguendoli da quelli che pare opportuno mantenere agli uffici centrali, cui viene affidato anche la funzione di ufficio a servizio del Presidente della Conferenza d'ambito.

## Art. 26 – Direttore

1. Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 1/2018 la Conferenza d'ambito ha un Direttore, di qualifica dirigenziale, assunto o incaricato con deliberazione del Consiglio d'ambito.
2. Ferme restando le procedure selettive previste dalla normativa vigente, l'incarico di Direttore è attribuito a tempo determinato, per una durata non superiore a cinque anni e non inferiore a due, rinnovabile, ad un dirigente di ruolo della Conferenza d'ambito o degli Enti associati ovvero, in caso di mancanza o di inidoneità di questi ad assumere l'incarico, a persona esterna all'amministrazione dell'ente in possesso dei requisiti previsti per accedere alla qualifica dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, con contratto di lavoro di diritto privato scelta fra persone dotate di esperienza adeguata, nonché di professionalità e competenza nel settore dei servizi pubblici ambientali.
3. Sussiste incompatibilità fra la funzione di Direttore e l'assunzione di cariche ed incarichi nelle società di gestione dei servizi amministrati dalla Conferenza d'ambito e/o in società controllate o partecipate dai medesimi, presenti sul territorio della regione.
4. Non può ricoprire la carica di Direttore colui che versa in situazioni di conflitto di interessi o che intrattiene rapporti di natura economica, a qualunque titolo, con le società di gestione dei servizi amministrati dalla Conferenza d'ambito e/o con società controllate o partecipate dai medesimi, presenti sul territorio della Regione.
5. Il Direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, e ad esso spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano la Conferenza d'ambito verso l'esterno, non ricompresi espressamente dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo attribuite agli organi di governo della Conferenza d'ambito, e non espressamente assegnati alla dirigenza dalle norme cui al decreto legislativo 165/2001 e al decreto legislativo 267/2000, e in particolare:
  - a) formula proposte ed esprime pareri all'Assemblea d'ambito e al Consiglio d'ambito;
  - b) attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi che i dirigenti di area, qualora previsti, devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
  - c) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
  - d) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
  - e) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
  - f) applica le penali per violazione delle clausole contrattuali;
  - g) risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
  - h) provvede alla predisposizione dello schema del bilancio preventivo, redatto secondo i principi di trasparenza e leggibilità.
6. L'incarico di Direttore può essere revocato con deliberazione del Consiglio d'ambito nel rispetto della normativa in materia di revoca degli incarichi dirigenziali.
7. In caso di assenza o impedimento del Direttore, il Consiglio d'ambito individua un altro soggetto incaricato di sostituirlo. Nel caso di assenza o impedimento per un periodo inferiore a un mese, e comunque limitatamente ad attività di ordinaria amministrazione, è lo stesso Direttore che individua il proprio sostituto.

#### Art. 27 (Segretario della Conferenza d'ambito e personale)

1. Il Presidente, su proposta del sentito il Consiglio d'ambito nomina il Segretario della Conferenza d'ambito, individuato attraverso un bando riservato ai segretari dei comuni consorziati, che adempie verso l'ente agli stessi compiti previsti per i comuni.
2. L'Assemblea d'Ambito delibera il compenso spettante al Segretario.
3. La dotazione organica del personale consortile si compone del personale transitato alla Conferenza d'Ambito per effetto della legge regionale 1/2018 e della Convenzione istitutiva, ovvero comandato dagli enti associati ovvero assunto a seguito di procedura concorsuale.

### TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

#### Art. 28 (Gestione economico-finanziaria e contabile)

1. La Conferenza d'ambito esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale, applicando il testo unico degli Enti locali laddove compatibile e la disciplina del decreto legislativo 118/2011 per la gestione contabile.
2. La gestione della Conferenza d'ambito persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell'ambito delle finalità sociali.
3. Il funzionamento della Conferenza d'Ambito viene finanziato dai propri componenti secondo le modalità di cui all'articolo 5 della Convenzione istitutiva. Ulteriori eventuali modalità di finanziamento verranno stabilite dall'Assemblea d'Ambito.
4. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
5. Il Servizio di tesoreria o di cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nei comuni o nelle Province facenti parte della Conferenza d'Ambito ed avente uno sportello nel comune ove ha sede la Conferenza d'Ambito .
5. I beni della Conferenza d'ambito sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

#### Art. 29 (Investimenti e contratti)

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano d'ambito e dal programma annuale la Conferenza d'ambito provvede con fondi all'uopo accantonati, con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, con i prestiti anche obbligazionari.
2. Gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere sono disciplinati dalle norme sull'attività del comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento.

#### Art. 30 (Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto si applicano le disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali.



### **Modalità di calcolo della quota di partecipazione riferita ai risultati di riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati e di percentuale di raccolta differenziata raggiunti**

Le quote di partecipazione alla Conferenza d'Ambito sono determinate:

- per il 76% in capo ai Consorzi di area vasta e alla Città di Torino e suddivise tra i medesimi in proporzione per il 60% alla popolazione residente, per il 10 % all'estensione del territorio ricompreso nell'Ambito e per il restante 30% in base ai risultati di riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati e di percentuale di raccolta differenziata raggiunti calcolati sulla base dei dati disponibili approvati dalla Regione ai sensi della DGR 15-5870 del 3 novembre 2017;
- per il 24% in capo alle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola e alla Città metropolitana di Torino e suddivise tra le medesime in parti uguali pari al 3% ciascuna

Per quanto riguarda la distribuzione delle quote sulla base dei risultati di riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati (RU) e di percentuale di raccolta differenziata (%RD) si ritiene di considerare i due parametri equivalenti, quindi le quote sono attribuite per il 15% sulla base dei risultati in termini di riduzione e per il 15% sulla base dei risultati in termini di %RD. Poichè la norma prevede che le quote da attribuire ai Consorzi di area vasta siano pari al 76% del totale, occorre ricondurre a tale base percentuale le quote da attribuire per entrambe questi parametri: il 15% in base ai risultati ottenuti diventa una quota da ripartire pari a 11,40.

#### Attribuzione delle quote sulla base dei risultati di riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati (RU)

Si stabilisce che a seconda della performance di riduzione raggiunta da ogni consorzio venga attribuito un punteggio come di seguito specificato:

<b>RU pro capite raggiunto</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
>190.01	0
190 – 159.01	1
159-123.01	2
123 – 100.01	3
<100	4

La somma dei punteggi assegnati secondo la tabella precedente è utilizzata per determinare il valore in termini di quote di rappresentanza di un singolo punto.

Ad esempio sulla base dei dati 2019 la somma dei punteggi è pari a 32, ogni punto avrà quindi un valore di 0,356 quote (11,40 quote totali:32 punti)

Un Consorzio con RU pro capite pari a 156 kg/ab avrà 2 punti pari a  $2 \times 0,356 = 0,71$  quote.

#### Attribuzione delle quote sulla base dei risultati di raccolta differenziata (%RD)

Si stabilisce che a seconda della performance di raccolta differenziata raggiunta da ogni consorzio venga attribuito un punteggio come di seguito specificato:

<b>RD% raggiunta</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
<60	0
60,01-65	1
65,01-70	2
70,01-75	3
75,01-80	4
>80,01	5

La somma dei punteggi assegnati secondo la tabella precedente è utilizzata per determinare il valore in termini di quote di rappresentanza di un singolo punto.

Ad esempio sulla base dei dati 2019 la somma dei punteggi è pari a 43, ogni punto avrà quindi un valore di 0,265 quote (11,40 quote totali:43 punti)

Un Consorzio con RD% pari al 73% avrà 3 punti pari a  $3 \times 0,265 = 0,80$  quote.